



Sentenza n. 116/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Luigi Cirillo

Presidente

Carlo Efsio Marrè Brunenghi

Referendario

Sabrina Facciorusso

Referendario relatore

SENTENZA

nei giudizi in materia di conto iscritti ai nn. 23087 e 23088 del registro di segreteria, nei confronti dell'agente contabile A. C. per la "*gestione buoni carburante auto-mezzi comunali*" presso il comune di *omissis* per l'esercizio finanziario 2015 (conto giudiziale n. 33319) e per l'esercizio finanziario 2016 (conto giudiziale n. 33849) rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Diaco presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Catanzaro alla Via Padre A. da Olivadi n. 15

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Data per letta, con il consenso delle parti, nella pubblica udienza del 5 aprile 2022 la relazione del giudice relatore, Referendario dott.ssa Sabrina Facciorusso, uditi il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Regionale dott.ssa Maria Rachele Anita Aronica e l'Avv. Giovanna Diaco, che concludevano come da verbale di udienza.

Esaminati gli atti e i documenti di causa

FATTO

1. Con le relazioni nn. 306/2021 e 307/2021 il Magistrato istruttore dei conti giudiziali nn. 33319 e 33849 ha ritenuto necessario rimettere i conti medesimi

all'attenzione del Collegio, non reputando regolari le gestioni in esame, attesa l'asserita inadeguatezza delle scritture contabili tenute.

Preliminarmente il Magistrato istruttore ha rilevato che i conti in esame risultano formati utilizzando il “*modello 21*” anziché il “*modello 24*”, come previsto dall'art.

1 comma 1 lett. cc) del dpr 194/96 relativo al “*conto della gestione del consegnatario di beni delle province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane*”. Essi, inoltre, sarebbero compilati irrispettivamente in modo tale da indicare mensilmente:

- nelle colonne riservate agli **estremi di riscossione** lo scarico dei cosiddetti “buoni autorizzativi” rilasciati dall'agente contabile, esponendone la progressione di rilascio (dal/al) ed il relativo importo complessivo;
- nelle colonne riservate ai **versamenti in Tesoreria**, il carico dei buoni carburante veri e propri acquisiti mediante le procedure Consip, indicandone le date di carico ed il valore complessivo;
- il valore totale dei “buoni autorizzativi” rilasciati;
- il valore totale dei buoni carburante rimasti in carico a fine esercizio;
- il totale del carico di buoni carburante avuto a disposizione nell'esercizio.

2. Il Magistrato istruttore ha rappresentato che la gestione dei buoni carburante del Comune di *omissis*, per come ricostruita in seguito all'istruttoria svolta, si aveva luogo nel seguente modo.

L'agente contabile A. C. riceveva periodicamente dotazioni di buoni carburante acquisiti dal Comune tramite procedura Consip, annotandone il carico sul “registro carburante”, specificando la data di carico, la quantità, la tipologia (benzina o gasolio) ed il valore facciale dei buoni, inteso come “valore di mercato” nei confronti del gestore (ovvero il controvalore in carburante che il gestore era tenuto ad erogare), mentre l'acquisto mediante fornitura Consip avveniva per un

determinato prezzo, inferiore al valore di mercato o facciale. In ogni caso nel conteggio del carico viene considerato il valore facciale del buono, che nel 2015 era di euro 20 fino alla metà di maggio, per poi divenire di euro 50. Per tutto il 2016 il predetto valore facciale non è mutato, essendo rimasto sempre pari a euro 50.

A seguito delle richieste di rifornimento carburante provenienti dagli Uffici comunali, l'agente contabile rilasciava un "buono autorizzativo" di importo predefinito e variabile, da consegnare al gestore carburante per ottenere il rifornimento; annotava il rilascio sul "registro carburante" indicando il numero, la data di rilascio, l'importo e la tipologia (benzina – gasolio) e sottraendo il valore del "buono autorizzativo" rilasciato dal valore complessivo dei buoni carburante Consip a disposizione, decrementandone la disponibilità residua.

Periodicamente l'agente contabile corrispondeva al gestore i buoni carburante a saldo dei rifornimenti effettuati, in misura tale da pareggiare gli importi tra le due tipologie di buoni, evidentemente ricevendo dal gestore i "buoni autorizzativi" con apposto il proprio timbro, a certificazione dell'avvenuta erogazione del carburante. Le relazioni specificano che l'apposizione del timbro da parte del gestore sulle ricevute potrebbe costituire, allo stato degli atti, l'unico elemento di prova della cessione dei buoni carburante (ossia della fornitura del carburante) per il controvalore in "buoni autorizzativi".

Le relazioni affermano che è stato appurato che i buoni utilizzati sono stati destinati esclusivamente ad automezzi di pertinenza comunale.

3. Per quel che concerne la gestione 2015, il conto giudiziale 2015 espone un carico complessivo di buoni carburante pari ad euro 108.000,00, uno scarico pari ad euro 64.300,00 ed una giacenza a fine esercizio pari ad euro 43.700,00. Nella

fase istruttoria è quindi stata acquisita la documentazione utile a verificare la correttezza dei dati di carico e scarico, e a comprovare che i rifornimenti di carburante siano stati destinati esclusivamente ad automezzi di pertinenza comunale.

Il carico dei buoni carburante, indicato nel conto giudiziale come pari a euro 108.000, è risultato corretto. Questo in quanto dall'esame del "registro carburante" tenuto dall'agente contabile si è rilevato che all'inizio dell'esercizio 2015 il servizio contava su di una giacenza di buoni carburante pari a n° 275 super, dal valore unitario di euro 20, per valore complessivo di euro 5.500.

Nel corso dell'anno 2015 l'agente contabile ha ricevuto in carico buoni benzina per un importo pari a euro 101.900 (acquistati in convenzione Consip come da determinazione dirigenziale n. 3798 del 29 dicembre 2015) a cui si sono aggiunti i buoni anticipati ad altri uffici e successivamente restituiti per un importo pari a euro 500. Per cui, sommando la giacenza iniziale (euro 5.500), i buoni ricevuti (euro 101.900) ed i buoni anticipati e restituiti (euro 500), si ottiene il valore complessivo di euro 107.900,00, cui si aggiungono 100 Euro di carico contabilizzati al 30.12.2015, ottenendo un totale corrispondente al dato indicato sul conto giudiziale (108.000,00).

Quanto allo scarico dei buoni la relazione ha evidenziato che i cd. "buoni autorizzativi" dell'anno 2015 risultano numerati progressivamente, riportando (oltre al riferito numero progressivo) anche la data di emissione, l'importo, il numero di targa del veicolo, il settore istituzionale richiedente il buono, il nome e cognome dell'incaricato del settore richiedente e la firma dell'agente contabile.

Nella gestione 2015 risultano essere stati distribuiti "buoni autorizzativi" di carburante dal n. 1 del 2/1/2015 al n. 1546 del 31/12/2015, come detto di valore

variabile. Di questi, 8 sono stati “annullati”, quindi sono stati effettivamente distribuiti n. 1538 buoni autorizzativi per un totale di € 64.300,00.

Tale valore corrisponde a n° 1.225 buoni carburante da euro 20 (per euro 24.500) e n° 796 buoni carburante da euro 50 (per euro 39.800) rilasciati al gestore.

La consistenza finale al 31/12/2015 è risultata essere pari ad € 43.700, valore corrispondente a n. 874 buoni, di cui n° 559S (€ 27.950) e n° 315G (€ 15.750), dove “S” sta per “benzina” e “G” per “Gasolio”.

4. Quanto invece alla gestione 2016, all’inizio dell’esercizio il servizio mostrava una giacenza di buoni carburante, dal valore unitario di euro 50, pari a n° 315G (per un valore di euro 15.750) e n° 557S (per un valore di euro 27.950) per valore complessivo di euro 43.700. In realtà la relazione ha rilevato che il dato relativo alla giacenza dei buoni S apparirebbe errato nel quantitativo atteso che, posto il valore di 50 euro cadauno, 557 moltiplicato per 50 restituisce un valore pari a euro 27.850. Sulla scorta di quanto emerso dalla gestione precedente (conto 33319), confermato il valore residuo di euro 27.950 e diviso per 50 (il valore del singolo buono) si dovrebbe ottenere un numero di buoni pari a 559 (con una differenza di 100 euro, contabilizzati in eccesso nel carico).

Ancora, la relazione relativa alla gestione 2016 dà atto della circostanza che, nel corso dell’esercizio, l’agente contabile ha ricevuto in carico buoni benzina per un valore totale di euro 67.500. A questi sono aggiunti i buoni anticipati ad altri uffici e successivamente restituiti per un valore totale di euro 300. Per cui, sommando la giacenza iniziale (euro 43.700), i buoni ricevuti (euro 67.500) ed i buoni anticipati e restituiti (euro 300), si ottiene il valore complessivo di euro 111.500, corrispondente al dato indicato sul conto giudiziale (fatta salva la differenza di € 100 di cui sopra) .

Quanto allo scarico dei buoni, i cd. “buoni autorizzativi” sono risultati, anche per tale esercizio, numerati progressivamente, con indicazione del numero, della data di emissione, dell’importo, del numero di targa del veicolo, del settore istituzionale richiedente il buono, del nome e cognome dell’incaricato del settore richiedente e della firma dell’agente contabile. La relazione non ha contestato un utilizzo a fini non istituzionali dei buoni, confermando che essi sono stati utilizzati esclusivamente per le vetture che componevano l’autoparco comunale.

Nella gestione 2016 sono stati distribuiti “buoni autorizzativi” di carburante dal n. 1 del 5/1/2016 al n. 1562 del 31/12/2016, come detto di valore variabile. Di questi 6 sono stati “annullati”, quindi sono stati effettivamente distribuiti n. 1556 buoni autorizzativi per un totale di € 64.400,00.

Tale valore dovrebbe corrispondere a n° 1.288 buoni carburante da euro 50 rilasciati al gestore.

La consistenza finale al 31/12/2016 risulta essere pari ad € 47.100, valore corrispondente a n. 942 buoni, di cui n° 694S (€ 34.700) e n° 248G (€ 12.400G).

5. Le due relazioni, per entrambi i conti, hanno rilevato le seguenti criticità:

A. MANCATA ADOZIONE DEL MOD. 24 PREVISTO PER I CONSEGNETARI DEI BENI.

Il Magistrato istruttore ha rilevato che la gestione in esame è da considerarsi a valore ed a materia, e la rappresentazione effettuata, sul mod. 21 non sarebbe idonea, per forma e contenuto, a rappresentare i risultati della gestione contabile, in quanto essa illustrerebbe in maniera parziale la gestione. Nel conto giudiziale per i buoni carburante vengono indicati soltanto le date di carico ed i valori totali, mentre per i c.d. “buoni autorizzativi” (che sono invece lo strumento utilizzato per la gestione dei buoni carburante) vengono indicati i numeri delle ricevute ed

i relativi importi, che dovrebbero essere quelli liquidati al gestore in buoni carburante Consip.

Secondo il magistrato istruttore, invece, una compilazione dettagliata del modello 24 avrebbe consentito di indicare con chiarezza:

- la giacenza ad inizio esercizio con il dettaglio dei buoni carburante a disposizione (determina di riferimento - blocchetto n° - buoni dal/al ed i valori);
- mensilmente il carico dei buoni carburante (determina di riferimento - dettagliando blocchetto n° - buoni dal/al ed i valori)
- mensilmente lo scarico dei buoni carburante (determina di riferimento - dettagliando blocchetto n° - buoni dal/al ed i valori), specificando nelle annotazioni il corrispettivo dei “buoni autorizzativi” (es. buono carburante n° 1 per i “buoni autorizzativi” dal n° 1 al n° 3)
- la rimanenza a fine esercizio dei buoni carburante (sempre dettagliando blocchetto n° - buoni dal/al ed i valori).

Il Magistrato istruttore ha poi aggiunto che anche la compilazione del Registro carburante non consentirebbe di determinare la movimentazione in uscita dei buoni carburante, in quanto non ne è riportato il dettaglio dello scarico (soltanto la progressiva disponibilità in valore complessivo – cfr. colonna “disponibilità” del Registro), indicando così esclusivamente la movimentazione dei “buoni autorizzativi”.

In definitiva secondo la relazione il prospetto presentato non può ritenersi idoneo, per forma e contenuto, a rappresentare la gestione in esame.

B. LO SCARICO DEI BUONI CARBURANTE.

Sotto il profilo dello scarico dei buoni carburante, secondo il Magistrato istruttore la documentazione tenuta dall'agente contabile sarebbe carente. Questo in

quanto gli unici elementi qualificabili come prova della corresponsione al gestore dei buoni carburante (quindi dello “scarico” di questi) per il controvalore ricevuto in “buoni autorizzativi”, dovrebbero essere proprio i “buoni autorizzativi” restituiti all’agente contabile (le cdd. “ricevute”) con apposto il timbro della stazione di servizio (che, però, secondo il Magistrato istruttore dovrebbe soltanto attestare l’avvenuto rifornimento, mentre per i pagamenti secondo l’istruttore dovrebbe essere prevista una specifica ricevuta). Questo perché sarebbero del tutto mancanti, come detto in precedenza, documenti contabili che indichino sia quali buoni carburante (blocchetto- numeri di buono) il C. abbia avuto in carico, sia quali buoni carburante siano stati scaricati, cioè corrisposti al gestore per l’effettivo pagamento dei rifornimenti effettuati con la presentazione dei “buoni autorizzativi”. In sintesi, secondo le relazioni di irregolarità non risultano agli atti scritture (ricevute di consegna vere e proprie) che attestino, indicando con dettaglio i dati ed i valori, lo scarico, ovvero l’avvenuta consegna al gestore del buono carburante n° X a fronte del “buono autorizzativo” n° Y.

In ogni caso, anche considerando valide ad attestare lo scarico dei buoni carburante le c.d. “ricevute” (ovvero i “buoni autorizzativi”), le relazioni evidenziano, tuttavia, che molte di queste sono sprovviste del timbro del gestore. In dettaglio per la gestione 2015 si tratterebbe delle seguenti ricevute: 193-201-206-208-209-211-213-238-472-564-570-571-572-578-579-580-581-582-583670-671-672-727-728-729-730-731-732-755-757-758-772-773-774-777-779-789-811-812-813-814-815-816-817-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-842-843-872-875-883-893-903-904-905-947-968-969-971-1082-1083-1084-1085-1088-1096-10971099-1100-1102-1103-1104-1105-1107-1108-1109-1135-1136-1137-1160-1161-11621164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1175-1176-1177-

1178-11951210-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-

1243-1244-12451246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1282-

1283-1284-1285-12861287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-

1297-1298-1299-1300-13011302-1321-1332-1337-1342-1347-1348-1349-1350-

1351-1352-1353-1354-1355-13711372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1384-

1385-1386-1387-1388-1389-1390-13911392-1393-1394-1395-1397-1398-1399-

1400-1401-1402-1405-1420-1421-1422-14231424-1425-1426-1427-1428-1429-

1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-14381455-1456-1457-1458-1459-

1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-14731474-1475-1476-1477-

1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-14881489-1490-1491-

1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1528-1537-1538-1541.

Il valore complessivo di queste ricevute è pari ad euro 10.360.

Per la gestione 2016, la relazione evidenzia che le ricevute sprovviste di timbro

del gestore sono ben 774, corrispondenti quasi al 50% delle totali. In dettaglio si

tratta delle ricevute seguenti: 3 – 5 – 6 – 7 - dalla 29 alla 32 - dalla 52 alla 60 – 63

- dalla 68 alla 81 – 83 – 84 – dalla 102 alla 117 – dalla 132 alla 144 – dalla 161 alla

176 – dalla 187 alla 201 – dalla 209 alla 225 – dalla 240 alla 252 – dalla 262 alla

278 – dalla 291 alla 297 – dalla 299 alla 305 – dalla 315 alla 328 – dalla 344 alla

355 – dalla 366 alla 384 – dalla 401 alla 414 – dalla 428 alla 437 – dalla 469 alla

479 – dalla 492 alla 499 – dalla 510 alla 521 – dalla 534 alla 537 – dalla 543 alla

561 – dalla 575 alla 593 – dalla 612 alla 636 – dalla 664 alla 668 – dalla 675 alla

694 – dalla 707 alla 718 – dalla 733 alla 736 – dalla 739 alla 742 – dalla 744 alla

750 – 763 – 764 – dalla 772 alla 781 – dalla 796 alla 819 – dalla 836 alla 848 –

dalla 867 alla 904 – dalla 906 alla 946 – 1019 – dalla 1021 alla 1025 – dalla 1042

alla 1056 – dalla 1065 alla 1078 – dalla 1086 alla 1124 – dalla 1163 alla 1185 –

dalla 1205 alla 1234 – dalla 1257 alla 1282 – dalla 1295 alla 1321 – dalla 1339 alla 1351 – dalla 1374 alla 1383 – dalla 1385 alla 1397 – dalla 1399 alla 1404 – dalla 1406 alla 1409 – dalla 1440 alla 1451 – dalla 1470 alla 1495 – dalla 1528 alla 1535.

Il valore complessivo di queste è pari ad euro 31.807.

Da tanto discende, secondo le relazioni, che non v'è adeguata prova, in assenza del timbro sulle cdd. "ricevute" (e di altra documentazione), che i rifornimenti alle auto di servizio siano realmente stati effettuati, e che i buoni autorizzatori siano stati effettivamente consegnati per il rifornimento al gestore, beneficiario dei buoni Consip.

In conclusione, il Magistrato istruttore ha ritenuto di non poter considerare regolare le gestioni in esame e quindi di non poter procedere all'approvazione del conto ed al discarico del contabile, rilevata l'inadeguatezza delle scritture contabili tenute, manifestatesi inidonee a verificare puntualmente la gestione, con particolare riferimento alla procedura di "scarico" dei buoni carburante, cioè ad appurare con certezza quali e quanti effettivamente distribuiti nell'esercizio.

6. L'agente contabile si è costituito in giudizio con il ministero dell'Avv. Giovanna Diaco.

La memoria ha più volte richiamato quanto precisato dallo stesso magistrato relatore, ossia che il sistema di gestione dei buoni carburante "*ha consentito la continuità dei rifornimenti anche nei periodi di indisponibilità materiale dei buoni carburante (c.f.r. pag. 2 relazione)*" e "*che l'utilizzo dei buoni risulta essere stato esclusivamente ai fini istituzionale (c.f.r. pag. 5 relazione)*".

6.1. Quanto alla prima criticità rilevata dal Magistrato istruttore, l'agente contabile ha rappresentato di avere sempre utilizzato il modello 21 per l'attività di rendicontazione, posto che anche l'Ufficio finanziario dell'Ente nella persona del

Dirigente non ha mai frapposto alcuna perplessità sulla regolarità in quanto tale del modello. Ha evidenziato come trattasi pur sempre di un modello previsto dalla legge, che il conto è stato regolarmente parificato, e ha argomentato circa la chiarezza del conto in ordine alla rappresentazione della gestione. Ha insistito sul carattere di “irregolarità puramente formale” della censura avanzata nelle relazioni di irregolarità.

6.2. Quanto alla seconda criticità, il C. ha replicato alla relazione del Magistrato

Istruttore laddove afferma che talune ricevute carburante “non recano il timbro del gestore”.

Ebbene, l’agente contabile ha precisato che le cdd. ricevute in taluni casi recano effettivamente il timbro mentre in altri casi il buono veniva emesso dall’agente contabile e consegnato al conducente, ed era quest’ultimo che dopo il rifornimento doveva compilare il medesimo buono emesso nella parte riservata al conducente con data rifornimento- importo rifornimento- Km rilevati – firma conducente.

La circostanza che le ricevute sarebbero prive del timbro o di altra documentazione si supererebbe, secondo l’agente contabile, con le seguenti documentazioni:

ANNO 2015

1. la Determina del Dirigente Settore Patrimonio Provveditorato Demanio N° 2179 del 04/08/2015 – “*ENI SpA. Liquidazione spesa per fornitura buoni carburante mediante la convenzione CONSIP*” per l’importo di euro 30.819,31;

2. la Determina del Dirigente Settore Patrimonio Provveditorato Demanio N° 3798 del 29/12/2015 - *ENI S.P.A. Divisione Refining & Marketing. Liquidazione spesa di euro 34.282,25 per fornitura buoni carburante (convenzione CONSIP);*

3. la Determina del Dirigente Settore Patrimonio Provveditorato Demanio

N° 1587 del 10/06/2015 *Eni S.P.A. Divisione Refining & Marketing. Liquidazione*

spesa di euro 17.400,00 per fornitura buoni carburante;

4. la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28.04.2016 di appro-

vazione rendiconto della gestione anno 2015 e dei relativi allegati nella quale si

legge tra l'altro : *...Preso atto che gli agenti contabili interni hanno reso il conto della*

propria gestione come previsto dall'art. 233 del d.lgs n. 267/2000, il responsabile del servizio

finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e degli agenti contabili interni,

verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l'esercizio fi-

nanziario 2015 con le risultanze del conto del bilancio, come risulta dalla determinazione n.

1061 in data 08.04.2016....”.

ANNO 2016

1) la Determinazione Dirigenziale n° 82 del 13/01/2017 del Settore Patrimonio,

Provveditorato, Partecipate- avente ad oggetto: *ENI SpA. Liquidazione spesa per*

fornitura buoni carburante per parco macchine comunale, mediante ODA - CONSIP - dispo-

nendo di liquidare in favore dell'ENI SpA la somma di euro 27.324,59 a fronte delle fatture

n. 19902957 del 28-12-2016 di € 24.841,87 e n. 19902956 28-12-2016 di € 2.482,72;

2) la Determinazione Dirigenziale n° 2661 DEL 19/09/2016 del Settore Patri-

monio, Provveditorato, Partecipate- avente ad oggetto: *“ENI SpA. Liquidazione*

spesa per fornitura buoni carburante Eni Spa (convenzione Consip)”;

3) la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 31.05.2017 di approvazione

del rendiconto della gestione anno 2016 e dei relativi allegati nella quale si legge

tra l'altro: *“Preso atto che gli agenti contabili interni hanno reso il conto della propria gestione*

come previsto dall'art. 233 del D.lgs n. 267/2000, il responsabile del servizio finanziario ha

effettuato la parificazione del conto del tesoriere e degli agenti contabili interni, verificando la

corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l'esercizio finanziario 2015 con le risultanze del conto del bilancio, come risulta dalla determinazione n. 1007 in data 26.04-2017....".

La difesa ha poi valorizzato la circostanza che il conto è stato parificato dall'amministrazione, citando a tale proposito la sentenza Corte dei Conti Sicilia, Sez. giurisd. Sent. 02.09.2020 n. 432 secondo la quale *"la "parifica" non si esaurisce [...] in un semplice controllo di coerenza "interna" del conto rispetto ai relativi giustificativi formati e custoditi dal contabile, ma è finalizzata ad attestare che la rendicontazione della gestione, resa dal contabile, è coerente con le risultanze contabili e documentali "esterne" in possesso dell'amministrazione"*.

DIRITTO

1. Preliminarmente, avendo acquisito in udienza il parere favorevole delle parti, deve procedersi alla riunione dei presenti giudizi di conto per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.

2. Nel merito, le irregolarità rilevate dalle relazioni con riferimento a entrambe le gestioni in esame attengono a due profili distinti: il primo, concernente le modalità di compilazione del conto; e un secondo relativo alle modalità di scarico dei buoni carburante.

2.1. Quanto al primo aspetto, il magistrato istruttore ha rilevato che non è stato utilizzato il modello più adeguato alla tipologia di conto, per le ragioni meglio illustrate in relazione, rilevando che per la tipologia di conto in esame sarebbe stato più adeguato il modello 24. La difesa sul punto ha più volte obiettato che trattasi di censura meramente formale.

Il Collegio conviene con le conclusioni del Magistrato istruttore, con le precisazioni che seguono.

In linea di principio, è vero che la mancata adozione di una determinata forma o modello non incide sulla validità del conto, essendo necessario che il conto medesimo esibisca, nella sostanza, tutti gli elementi essenziali per rappresentare fedelmente la gestione.

In questo senso la giurisprudenza contabile è pacifica nell'affermare che *“il conto che contenga comunque gli elementi richiesti (carico, scarico, resti, introiti, esito, rimanenze), ancorché redatto su modello irrivale, risponde alle finalità cui è preordinato e può essere qualificato conto giudiziale”* (Sezione giur. Marche, Sent. n. 368/2021).

Ciò premesso, il Collegio ritiene non poter tuttavia dichiarare regolare il conto presentato, formato unitariamente dalle risultanze di due distinte gestioni, rispettivamente concernenti i buoni carburante (oggetto vero e proprio del maneggio di denaro e valori) e di cdd. “buoni autorizzativi”, che non costituiscono tecnicamente l'oggetto della gestione per cui v'è obbligo di rendere il conto giudiziale, ma che rappresentano esclusivamente un mezzo interno di amministrazione dei buoni carburante.

In altri termini, la criticità esame non risiede, in sé e per sé, nel mancato utilizzo del cd. “mod. 24”, quanto nella circostanza che il conto, per come è redatto, non rappresenta fedelmente la gestione e non contiene tutti *“gli elementi richiesti (carico, scarico, resti, introiti, esito, rimanenze)”*.

La gestione in esame ha ad oggetto i soli buoni carburante, ed è di questi che il conto avrebbe dovuto atto, tanto per quel che ne concerne il carico quanto per lo scarico.

Invece in ciascuno dei conti giudiziali in esame, una colonna (*“versamento in tesoreria”*) indica soltanto le date di carico ed i valori totali dei buoni carburante, mentre l'altra colonna (*“estremi riscossione”*) indica i numeri delle ricevute (cdd. “buoni

autorizzativi”) ed i relativi importi, creando in tal modo una commistione tra una categoria di valori che sono l’oggetto proprio della gestione contabile (i buoni carburante) e un’altra categoria (i “buoni autorizzativi” o “ricevute”) che hanno un valore meramente interno all’ente, che se ne avvale come strumento di amministrazione dei buoni carburante veri e propri.

Non è quindi condivisibile l’assunto difensivo secondo cui la censura mossa dalle relazioni di irregolarità sarebbe meramente formale, perché è evidente che le relazioni contestano il conto nella sua sostanza laddove, il mancato utilizzo di un modello non adeguato alla gestione (il mod. 21) si è riverberato sulla non idoneità sostanziale dei conti a rappresentare le gestioni.

In conclusione, deve convenirsi con il Magistrato istruttore che i conti sono irregolari non solo (e non tanto) perché non è stato utilizzato lo specifico modello predeterminato normativamente, ma perché i conti medesimi non rispettano i requisiti minimi richiesti affinché possa configurarsi un conto giudiziale, inteso come documento contabile idoneo a rappresentare fedelmente una certa gestione di beni e/o valori a chiusura dell’esercizio.

2.2. Nessun valore può avere il rilievo che l’Ufficio finanziario dell’Ente nella persona del Dirigente non abbia mai frapposto alcuna perplessità sulla regolarità del modello, né la circostanza che il modello utilizzato (mod. 21) sia pur sempre un modello previsto dalla legge; né l’avvenuta parifica del conto da parte dell’amministrazione può valere a sanare un difetto strutturale del conto.

Quanto al primo aspetto, viene da sé che la circostanza che il Dirigente non abbia mai mosso obiezioni sulle forme di redazione non può valere ad avallarne la regolarità, la quale viene valutata, in sede di giudizio di conto, nella sua oggettiva sussistenza.

Parimenti non è condivisibile l'assunto secondo cui il conto sarebbe regolare perché il modello utilizzato sarebbe pur sempre previsto dalla legge perché – lo si ribadisce – i conti in esame non contengono a livello sostanziale i requisiti minimi richiesti dalle leggi di settore per poter essere considerati “conti giudiziali”.

Da ultimo, le memorie difensive valorizzano massimamente la circostanza che i conti siano stati parificati dall'Amministrazione di provenienza.

Sul punto è opportuna qualche puntualizzazione.

Come chiarito dalle Sezioni Riunite di questa Corte con delibera n. 4/2020/CONS, la “parificazione” è una dichiarazione certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti (appositamente riveduti) con le scritture detenute dall'Amministrazione, e costituisce il *pruus* logico e giuridico per il deposito del conto giudiziale, che in tanto può essere depositato presso la Corte dei Conti, in quanto sia stato previamente parificato, anche perché soltanto il deposito del conto, parificato, “*costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio*” (art. 140, co. 3 c.g.c.).

Ora, tanto premesso sul valore e sull'importanza della parifica, deve tuttavia porsi attenzione sulla circostanza che essa è una *condicio sine qua non* per il deposito del conto e l'instaurazione dei giudizi di conto presso le Sezioni Giurisdizionali della Corte dei Conti, sicché essa non può in nessun modo svuotare il contenuto del giudizio di conto.

Detto in altri termini, la memoria dell'agente contabile valorizza l'avvenuta parifica come profilo di validità dei conti. Al contrario, poiché la parifica è il presupposto per il giudizio di conto, è evidente che l'una e l'altro assolvono a finalità differenti.

Il giudizio di conto, disciplinato dagli artt. 137 e seguenti c.g.c., è espressione,

nell'ambito della contabilità pubblica, del principio generale dell'ordinamento che impone a colui che gestisce denaro o valori altrui di dar conto del proprio operato al titolare degli stessi. Il giudizio di conto, quale strumento di garanzia di correttezza delle pubbliche gestioni a tutela dell'interesse oggettivo alla regolarità di gestioni finanziarie e patrimoniali, ha ad oggetto la gestione dell'agente contabile, ed è finalizzato alla determinazione del corretto rapporto di debito/credito fra quest'ultimo e l'ente pubblico (Corte dei conti, sez. reg. Sardegna, 5 ottobre 2004, n. 481). Le norme del codice prevedono la previa parifica del conto ai fini della corretta instaurazione del giudizio di conto, ed è quindi evidente che la parifica in sé non può essere sufficiente ad attestare la legittimità della gestione, nel qual caso non avrebbe senso l'intero giudizio della Corte dei Conti sul conto giudiziale, necessariamente già parificato.

3. Giungendo alla seconda criticità avanzata dalle relazioni, secondo il Magistrato istruttore la documentazione tenuta dall'agente contabile non sarebbe idonea a dare atto dello scarico dei buoni carburante. Quali elementi di prova vi sarebbero unicamente i "buoni autorizzativi" restituiti all'agente contabile (le cdd. "ricevute"), con apposto il timbro della stazione di servizio (che, però, secondo il Magistrato istruttore dovrebbe soltanto attestare l'avvenuto rifornimento, mentre per i pagamenti dovrebbe essere prevista una specifica ricevuta). Inoltre, un cospicuo numero di ricevute sarebbero prive anche del timbro della stazione di servizio per un valore complessivo di euro 10.360 per il 2015 e di euro 31.807 per il 2016.

La difesa ha inteso superare questi rilievi fondamentalmente in base a due linee argomentative. Sotto un primo aspetto, ha affermato e provato che le ricevute prive di timbro del gestore della stazione di servizio sono comunque compilate

sottoscritte dai conducenti. Sotto altro aspetto, la difesa ha allegato una serie di documenti che attesterebbero la regolarità della gestione anche sotto il profilo dello scarico.

Né l'uno né l'altro argomento possono essere accolti.

Per quanto concerne il primo profilo, attesa la natura eminentemente documentale del giudizio sui conti a materia (art. 626 ult. co. R.D. 827/1924) e premesso che la consegna del buono presuppone la fornitura del carburante, è evidente che unico valido titolo di scarico è una ricevuta del gestore (fiscale o di altro tipo) della pompa di servizio che attesti la fornitura resa, laddove nessun valore probatorio può essere ascritto alle dichiarazioni del conducente dell'automezzo il quale sarebbe chiamato a compilare il buono dando indicazione di una serie di dati (targa della vettura, data del rifornimento, importo del rifornimento e relativo chilometraggio). L'avvenuta auto compilazione del modulo da parte del conducente della vettura, senza alcun riscontro (nemmeno un mero timbro apposto dal distributore di carburante sotto la ricevuta o buono autorizzativo che indichi il mezzo rifornito di carburante) da parte di chi ha effettuato il rifornimento, non costituisce una prova giuridicamente valida della circostanza che il buono sia stato effettivamente utilizzato ai fini dichiarati, attesa la sua natura di mera dichiarazione di scienza non qualificabile né come quietanza (per non essere stata resa da un soggetto qualificabile alla stregua di creditore), né come confessione stragiudiziale (per non avere ad oggetto fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte).

Sotto il secondo aspetto, la documentazione depositata dalla difesa non vale a superare le obiezioni mosse dalle relazioni di irregolarità, sia perché già presente in atti e già analizzata in sede di istruttoria (cfr. pag. 4 della relazione di irregolarità

l'esercizio finanziario 2015 e pag. 4 della relazione di irregolarità l'esercizio finanziario 2016), sia perché – contrariamente a quanto affermato dall'agente contabile – trattasi unicamente di documentazione inerente al carico dei buoni e non allo scarico.

Dalle deliberazioni depositate dalla difesa (ma, lo si ribadisce, già presenti in atti e già esaminate dalle relazioni di irregolarità) si evince semplicemente la procedura con cui i buoni venivano acquistati tramite Consip, ossia la procedura del carico dei buoni, nelle due fasi:

- dell'impegno delle somme in favore di Eni SpA per la fornitura di buoni carburante da acquistare mediante la convenzione Consip (per la gestione 2015: determinazione n° 769 del 25/03/2015; n° 939 del 10/04/2015; n° 1435 del 27/05/2015; per la gestione 2016: determinazione n° 1269 del 02/05/2016);
- e della liquidazione delle fatture dei buoni le cui somme erano state impegnate (per la gestione 2015: determinazione n° 1587 del 10/06/2015; n° 2179 del 04/08/2015; n° 3798 del 29/12/2015; per la gestione 2016: n° 82 del 13/01/2017)

La difesa afferma che *“la formulazione testuale nelle determine dirigenziali di acquisto ed impegno di spesa sui relativi capitoli, sia di successiva liquidazione [...] deve condurre alla evidenza che rifornimenti siano stati concretamente effettuati e pure pagamenti comprovati”* (cfr. pag. 5 di entrambe le memorie) e asserisce che le determinazioni summenzionate e aventi ad oggetto la *“liquidazione di spesa per la fornitura dei buoni carburante”* dovrebbero *“provare l'effettivo scarico dei buoni”* (cfr. pag. 11 della memoria per il giudizio 23087 e pag 10 della memoria per il giudizio 23087), ma così non è, perché le determinazioni dirigenziali in esame non attengono allo scarico ma, lo si

ribadisce, attengono al carico dei buoni carburante, ossia al pagamento dei buoni acquistati mediante procedura Consip, e che poi venivano consegnati al C. affinché fossero distribuiti ai vari uffici comunali richiedenti che ne avrebbero poi fatto uso.

Ma è proprio di questo ulteriore passaggio (ossia di come i buoni venivano “spesi” o, il che è lo stesso, “scaricati”) che neanche la documentazione allegata alla memoria dell’agente contabile è in grado di provare.

Pertanto deve convenirsi con il magistrato istruttore che non risultano agli atti scritture (ricevute di consegna vere e proprie) che attestino lo scarico, ovvero l’avvenuta consegna al gestore del buono carburante n° X a fronte del “buono autorizzativo” n° Y.

E in ogni caso, come parimenti evidenziato nelle relazioni, anche considerando valide ad attestare lo scarico dei buoni carburante le c.d. “ricevute” munite di timbro del gestore, resta la criticità che molte di queste sono sprovviste persino del timbro del gestore, per un valore complessivo pari ad euro 42.167,00 (euro 10.360,00 per l’anno 2015 ed euro 31.807,00 per il 2016). Per tali somme non vi è nessun elemento che possa in qualche modo indurre ad ammettere l’avvenuto rifornimento, ed esse costituiscono pertanto un ammanco, inteso come somma per cui manca una prova giuridicamente valida dell’avvenuta corretta spendita ovvero del scarico (non potendosi considerare giuridicamente probante, lo si ripete, la mera autodichiarazione del conducente).

3.1. Da ultimo, la difesa invoca l’art. 2729 cc, invocando la prudente valutazione del collegio in ordine all’insieme degli elementi di prova offerti, e che sarebbero l’avvenuta parificazione della gestione, l’assenza di ogni rilievo e/o contestazione in capo all’agente contabile e la documentazione versata in atti.

Ora, come è noto l'art. 2729 cc lascia alla prudente valutazione del giudice le cd. presunzioni semplici, stabilendo che sono ammesse unicamente le presunzioni gravi (un elevato grado di attendibilità) precise (ossia non univoche) e concordanti (ossia tutte convergenti sulla medesima conclusione).

Ebbene, nel caso di specie non ricorrono, evidentemente, i presupposti per l'applicazione dell'art. 2729 cc perché, come si è detto, è totalmente assente la documentazione comprovante lo scarico di un cospicuo numero di buoni; la documentazione versata in atti non ha in nessun modo colmato questo *deficit* probatorio e le invocate vicende interne all'amministrazione (assenza di rilievi al C. e avvenuta parifica dei conti) non costituiscono elementi idonei a provare la regolarità del conto giudiziale, per le ragioni meglio illustrate *supra*.

4. Conseguentemente, l'agente contabile non può essere discaricato e va condannato alla restituzione, in favore del Comune di *omissis* della somma di € 42.167,00 (euro 10.360,00 per l'anno 2015 ed euro 31.807,00 per il 2016), oltre agli interessi legali dalla data di liquidazione della predetta somma e fino all'effettivo soddisfo.

5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Pertanto, devono essere addebitate all'agente contabile, e si liquidano come da nota segretariale a margine.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando relativamente ai giudizi di conto in esame

- riunisce i giudizi nn. 23087 e 23088

- dichiara irregolari i conti

- condanna l'agente contabile al pagamento di euro 42.167,00 (Euro quarantadue-milacentosessantasette/00) a favore del Comune di *omissis*, oltre interessi legali dalla data del pagamento e sino al soddisfo.

Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali che si liquidano come	
da nota segretariale a margine.	
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.	
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 5 aprile 2022.	
Il Relatore	NOTA SPESE Giudizi di conto riuniti nn. 23087 - 23088 RELAZIONE MAGISTRATO N. 306/2021 n. 3 copie predetto atto per uso notifica ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA N. 322/2021 n. 3 copie predetto atto per uso notifica RELAZIONE MAGISTRATO N. 307/2021 n. 3 copie predetto atto per uso notifica ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA N. 323/2021 n. 3 copie predetto atto per uso notifica DIRITTI DI CANCELLERIA ORIGINALE SENTENZA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA
Sabrina Facciorusso	DICONSI EURO SEICENTOSETTANTASEI/80 TOTALE
<i>Firmato digitalmente</i>	Il Funzionario Dott.ssa Stefania Vasapollo <i>Firmato digitalmente</i>
Il Presidente	FOGLIO 2 6 1 3 2 6 1 3 6 6 6
Luigi Cirillo	IMPORTO € 32,00 € 96,00 € 16,00 € 48,00 € 32,00 € 96,00 € 16,00 € 48,00 € 100,80 € 96,00 € 96,00 € 676,80
<i>Firmato digitalmente</i>	
Depositata in segreteria il 20/05/2022	
Il Funzionario	
Dott.ssa Stefania Vasapollo	
<i>f.to digitalmente</i>	